



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Allegato alla deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 16/11/2018

Bozza

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione quinquennale del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di affissione materiale dei manifesti. 1/01/2019 – 31/12/2023.

INDICE

Art.1.....	Oggetto della concessione
Art.2	Requisiti e modalità dell'affidamento, classe di appartenenza del Comune
Art.3	Richiamo alle leggi
Art.4	Natura giuridica del rapporto tra Comune e concessionario
Art.5	Durata della concessione e atti successivi
Art.6.....	Tariffe e diritti
Art.7.....	Sistema di riscossione
Art.8.....	Controprestazione a favore del concessionario e importo minimo garantito
Art.9.....	Valore economico della concessione
Art.10.....	Criterio di aggiudicazione
Art.11.....	Riscossioni, versamenti e clausole di salvaguardia
Art.12.....	Cauzioni
Art.13.....	Contabilità
Art.14	Costituzione dell'ufficio
Art.15.....	Organizzazione del servizio
Art.16.....	Vigilanza
Art.17.....	Impianti pubblica affissione
Art.18.....	Servizio di affissioni
Art.19.....	Responsabilità verso terzi
Art.20.....	Contenzioso tributario, ricorsi/reclami
Art.21.....	Subaffidamento
Art.22.....	Rettifiche ed accertamenti tributari
Art.23.....	Ulteriori oneri a carico del concessionario
Art.24.....	Penali
Art.25.....	Decadenza della concessione
Art.26.....	Effetti della decadenza
Art.27.....	Spese contrattuali
Art.28.....	Informazioni di carattere generale
Art.29.....	Designazione responsabile esterno Privacy e sicurezza banca dati
Art.30.....	Norme finali

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto:
 - a. la gestione del servizio di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ivi comprese le insegne di esercizio e tutte le insegne installate, previa autorizzazione rilasciate dal competente ufficio tecnico, presso i negozi di vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali in genere;
 - b. l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni finalizzato a garantire la materiale affissione, in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materia costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 2 –Requisiti e modalità dell'affidamento, classe di appartenenza del Comune

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'articolo 6 del DM 11 settembre 2000, n. 289, si precisa che il Comune di Vimodrone rientra nella IV Classe (comuni oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti), così come previsto dall'art. 2 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, avendo una popolazione residente al 31.05.2018 pari a 17.000 abitanti.
2. Il concessionario, per quanto indicato nel precedente comma 1, deve risultare iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della provincia e dei comuni, istituito presso il ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Dlgs n. 446/97, con un capitale sociale interamente versato pari ad € 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 3 bis del Dl n. 40/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 22/5/2010 n. 73.
3. I requisiti di ammissibilità devono permanere per tutta la durata della concessione.
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli articoli 1 e 7 del citato DM 11 settembre 2000, n. 289.
5. Il Comune di Vimodrone affida in concessione i servizi di cui all'art. 1 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3 – Richiamo alle leggi

1. Il gestore del servizio è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni disciplinate dal Dlgs 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, il concessionario è, altresì, tenuto all'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in vigore in corso della concessione.
3. Il concessionario dovrà assumere, nel contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 ove applicabile.

Art. 4 – Natura giuridica del rapporto tra Comune e concessionario

1. La gestione del servizio è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti del Dlgs 18.04.2016 n. 50. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente il servizio e di trarne profitto attraverso l'aggio.
2. Il concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
3. Il Comune trasferisce al concessionario le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
4. Il concessionario subentra al Comune anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro Giudice competente, per quanto riguarda i contenziosi inerenti qualsiasi fase di gestione delle suddette entrate tributarie.
5. Il concessionario, civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.
6. Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, per nessuna ragione, potranno essere sospesi od abbandonati.

Art. 5 – Durata della concessione e atti successivi

1. La durata della concessione del servizio è stabilita in anni cinque, naturali e continui decorrenti dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2023.
2. Alla scadenza di tale periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. E' esclusa qualunque forma di rinnovo tacito o, comunque, automatico della concessione.
4. Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, di prorogare la concessione per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi, con le stesse modalità e condizioni, previa comunicazione scritta inviata al concessionario almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Il concessionario in tale caso si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle precedenti condizioni, nessuna esclusa.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti inerenti i tributi precedentemente gestiti; il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
6. Nel caso in cui si verificano erronei versamenti su conti intestati al concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi, nel conto dedicato allo scopo.
7. Alla scadenza del contratto, il concessionario deve trasferire, entro 30 giorni, in formato cartaceo e digitale, al Rup, oppure, su richiesta di quest'ultimo, al soggetto subentrante:
 - tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza del presente affidamento e comunque ogni dato, notizia e documento che l'affidatario non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge;
 - la documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'art. 5, comma 1, del Dm Finanze 26 aprile 1994;
 - gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegando il subentrante stesso, ove il caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. In particolare:
 - a) originali delle dichiarazioni per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definitivi e relativo elenco;

- c) elenco dei ricorsi pendenti;
- d) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
- e) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- f) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax, posta elettronica, e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
- g) elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
- h) relazione dettagliata sull'attività di contenzioso e ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.

Art. 6 – Tariffe

1. Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati o confermati dal Comune, ai sensi di legge.

Art. 7 - Sistema di riscossione

1. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni, il concessionario deve inviare a tutti i contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, un invito o preavviso di scadenza (di seguito chiamata informativa) per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.
2. Tale informativa, inviata a spese del concessionario, senza diritto al rimborso né da parte del contribuente né da parte del Comune:
 - a) indica l'ubicazione degli uffici del concessionario, il numero di telefono/ fax, l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente;
 - b) è formulata in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc.) e deve indicare le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato versamento;
 - c) specifica la forma di pagamento a disposizione del contribuente ovvero l'IBAN per il versamento sul conto corrente della tesoreria;
 - d) riporta, nella "causale", il numero dell'accertamento di bilancio, il relativo anno di imposizione e la tipologia di tributo (imposta pubblicità o diritto pubblica affissione).

Art. 8 – Controprestazione a favore del concessionario e importo minimo garantito a favore del Comune

1. La controprestazione consisterà nel diritto di gestire funzionalmente il servizio e sarà determinata dall'aggio contrattuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario che, comunque, non potrà essere superiore al 15 per cento, con impegno da parte del concessionario di garantire al Comune **un importo minimo annuo pari ad € 100.000,00 e pari ad € 500.000,00 su base quinquennale**, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, da considerarsi al netto dell'aggio di riscossione ed eventuali relative maggiorazioni previste dalla legge.

2. L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso e consolidato a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Art. 9 – Valore economico della concessione

1. Il valore presunto dell'affidamento in concessione per il quinquennio 2019/2023 è stimato in € 673.420,25, (seicentosettantatremilaquattrocentoventi/00), calcolato escludendo l'IVA, in conformità a quanto previsto dall'art. 167, del Dlgs 18.04.2016 n. 50. In particolare, tenendo conto del gettito riscosso dal concessionario del servizio in oggetto, al lordo dell'aggio e dell'IVA :

Anno	Imposta pubblicità €	Diritti pubbliche affissioni €
2016	136.184,85	8.506,00
2017	123.428,31	10.441,45
	259.613,16	18.947,45

Totale € 278.560,61 (media biennio 2016/2017= € 139.280,30)

ovvero:

- a. importo aggio calcolato su base media annuale = € 20.892,04
 - b. importo IVA (22%) su aggio calcolato su base media annuale = € 4.596,25
2. In relazione ai corrispettivi percepiti si applicano gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, comma 125, della legge n. 124/2017.
 3. Il valore presunto per l'eventuale proroga di cui al precedente art. 5 comma 4 è di € 67.342,00 (sessantasettemilatrecentoquarantadue/00), calcolato, escludendo l'IVA, sulla base della misura massima (sei mesi).

Art. 10 – Criterio aggiudicazione

1. La gara sarà espletata mediante procedura aperta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 2, del Dlgs medesimo, vale a dire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui all'offerta tecnica verranno assegnati massimo 80 punti e all'offerta economica massimo 20 punti.

Art. 11 - Riscossioni, versamenti, clausole di salvaguardia

1. Un conto corrente intestato al comune di Vimodrone, ex art. 2 bis del Dl 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è attivo presso la tesoreria dell'ente per la riscossione delle entrate oggetto del presente affidamento.
2. Qualora l'importo annuale delle riscossioni al netto dell'aggio sia inferiore al minimo garantito di cui al precedente articolo 8, il Concessionario provvede al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza dell'anno di riferimento.
3. L'aggio dovuto, commisurato alle riscossioni del trimestre precedente, sarà corrisposto trimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura da inviare al Comune unitamente al rendiconto trimestrale, previa verifica della regolarità contabile e previo controllo sulla base del rendiconto medesimo.
4. Il Concessionario cura l'istruttoria delle istanze di rimborso ricevute dai contribuenti e trasmette al Comune, entro trenta giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, apposita comunicazione attestante la spettanza (totale o parziale) del rimborso, indicando le generalità del contribuente, il tributo e l'annualità di riferimento, gli estremi dei versamenti

non dovuti, le motivazioni del rimborso e la modalità di pagamento prescelta. Il Comune provvederà quindi ad erogare i rimborsi dovuti, nei tempi previsti dalla normativa vigente, trasmettendo apposita comunicazione al Concessionario (anche ai fini della rideterminazione dell'aggio in occasione della prima rendicontazione utile).

5. Nel caso di entrata in vigore di norme legislative che comportino, a parità di tariffe, una variazione di gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o dei diritti sulle pubbliche affissioni pari o superiore al 10% rispetto al gettito dell'anno d'imposta precedente, le parti rinegozieranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura dell'aggio e quella del minimo garantito.
6. Al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'aggio ed il minimo garantito saranno revisionati sulla base di proiezioni con base di calcolo l'anno precedente a quello di entrata in vigore delle suddette variazioni o modifiche.
7. Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 5% deliberate dal Comune nel corso della concessione il minimo garantito al Comune dovrà essere ragguagliato proporzionalmente.

Art. 12 – Cauzioni

1. A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto ed a pena di decadenza dell'aggiudicazione, una cauzione ai sensi di legge.
2. Il Comune ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. Il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente capitolato afferenti alle modalità ed esecuzione delle attività oggetto di concessione, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed inadempienze contributive e retributive, ai danni e responsabilità civile e polizza assicurativa, alle condizioni particolari di decadenza della concessione, alle penali, alla risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività oggetto della concessione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o per penali contestate, il Comune può procedere all'escussione della cauzione.
5. La diminuzione per qualsiasi motivo della cauzione, comporta l'obbligo di reintegro da parte del concessionario; in difetto, il concessionario dovrà provvedervi nel termine di trenta giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
6. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto. Lo svincolo verrà disposto con specifico provvedimento da parte del Rup della stazione appaltante.
7. Tale cauzione presenta le seguenti condizioni:
 - a. clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione del Concessionario ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
 - b. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- c. copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- d. rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

Art. 13 – Contabilità

1. Per la gestione contabile dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al Dm 26/4/94 ed ogni altra successiva modificazione o integrazione in ordine alla tenuta dei registri da utilizzare per la gestione del servizio.
2. Il concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa, altresì, ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti e di pagamento in contanti del tributo da riversare successivamente nel conto dedicato di cui al precedente art. 11 comma 1.

Art. 14 – Costituzione dell'ufficio

1. Il concessionario è tenuto ad istituire, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, uno sportello di facile accesso, munito di apparecchio telefonico/fax ed attrezzatura informatica per invio/ricezione e-mail, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico quotidianamente, con orario da concordare con il Comune, e, comunque, non inferiore a tre ore nei giorni feriali, con apertura pomeridiana almeno una volta alla settimana.
2. All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "ufficio comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni" o simile.
3. All'interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe in vigore e resi disponibili, per l'utenza, l'elenco degli impianti di pubbliche affissioni e la copia dei regolamenti vigenti inerenti i tributi oggetto di concessione.

Art. 15 – Organizzazione del servizio

1. Il concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per le attività previste in concessione, impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti.
2. Il concessionario dovrà impiegare personale idoneo all'espletamento del servizio.
3. Tutto il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
4. L'amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del personale, la cui condotta non favorisca il buon andamento del servizio e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con la stessa utenza.
5. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la massima sollecitudine possibile.
6. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e regolarità.
7. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'amministrazione comunale.
8. Il concessionario si impegna, altresì, a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al mantenimento ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
9. Ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., si specifica che l'ente appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara che, comunque, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale né con il personale di imprese diverse

eventualmente operanti per conto dell'amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

10. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Dlgs n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.
11. Il concessionario, per quanto attiene alle modalità di gestione del servizio, alla riscossione delle tariffe e dei diritti e al contenzioso, dovrà osservare scrupolosamente quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 16 – Vigilanza

1. Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le verifiche tecniche sugli impianti saranno effettuate dal personale del settore tecnico e/o della Polizia locale in possesso dei requisiti professionali.
3. Il concessionario – legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura – dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno, fornendo dati e documenti inerenti l'andamento della gestione e consentendo il libero accesso all'ufficio.
4. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia nel presente capitolato. Il concessionario dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.
5. Il Rup, acquisito il parere del direttore dell'esecuzione (laddove nominato) nei casi tassativamente indicati dalle lettere d) ed f) del successivo art. 24) emetterà dei “rilievi” quali azioni di avvertimento conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto). Essi consistono in comunicazioni formali all'appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando al numero di 3 (tre), possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel presente capitolato.
6. Qualora il concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Art. 17 – Impianti pubblica affissione

1. Gli impianti in gestione sono quelli di proprietà comunale relativi alle pubbliche affissioni (comprese le bacheche), a quelle funebri e a quelle commerciali, riportati nell'elenco tassativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
2. La superficie complessiva degli impianti di cui al precedente punto 1 è adeguata alla popolazione residente (17.000 abitanti) così come risulta alla data di stesura del presente capitolato (30 giugno 2018), rispetto alle previsioni contenute nell'art.34 del regolamento

dell'ente per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubblica affissione (approvato con delibera di C.C n. 16 del 13 febbraio 2004 e s.m.i).

3. Gli impianti presenti sul territorio, di cui al precedente punto 1, sono conformi a quelli descritti nell'art. 34 del citato regolamento.
4. Il concessionario prende in consegna dal Comune tali impianti esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano. Entro quindi giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a mezzo pec, della determina di aggiudicazione firmata per accettazione dall'aggiudicatario, il Rup o persona nominata dallo stesso in possesso, delle competenze tecniche, in contraddittorio con il concessionario provvede ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, di cui viene redatto verbale contenente:
 - ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
 - dimensioni;
 - stato di conservazione;
 - tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.).
5. Il verbale, redatto in duplice originale sottoscritto dall'amministrazione e dal concessionario, costituisce a tutti gli effetti atto di attestazione della consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
6. Il concessionario dovrà procedere ad una accurata e costante manutenzione degli impianti di cui al precedente punto 1, aggiornando e trasmettendo al Rup l'esito del censimento, in formato cartaceo e digitale, ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da parte del Comune.
7. Il Concessionario, in particolare, si impegna a:
 - a. provvedere, entro 180 giorni ovvero giorni ... (come da esito di gara) dall'inizio della concessione, alla sostituzione integrale di quegli impianti che presentano uno stato di degrado tale che la semplice riparazione non garantirebbe la piena efficienza per un periodo pari a quello della durata della concessione (cinque anni);
 - b. effettuare, entro lo stesso termine di cui al punto precedente ovvero giorni ... (come da esito di gara), una manutenzione straordinaria di tutti gli impianti esistenti mediante sistemazione di quelli eventualmente danneggiati, compresa l'installazione di eventuali pannelli mancanti nonché alla riverniciatura degli stessi, provvedendo, ove necessario, all'installazione di una targhetta identificativa in analogia a quella esistente;
 - c. procedere alla sostituzione di ciascun impianto ammalorato (previa immediata messa in sicurezza in caso di pericolo), anche su richiesta del direttore dell'esecuzione (previa acquisizione di rapporto di sopralluogo della Polizia locale e/o del competente ufficio del settore tecnico dell'ente), con unica tipologia costruttiva concordata con lo stesso ufficio tecnico, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del responsabile del settore tecnico o suo delegato o, in mancanza, dal momento in cui è stato accertato il danno/pericolo dagli stessi uffici sopraindicati (comando Polizia locale e ufficio opere pubbliche);
 - d. fornire trimestralmente direttamente al settore tecnico (ufficio opere pubbliche) e per conoscenza al Rup, un rapporto di verifica dello stato di conservazione dei suddetti impianti, corredata da documentazione fotografica e sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesti il buono stato.
 - e. riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale, comunicando al Rup, sia in formato cartaceo che digitale, la quantità, la superficie e l'ubicazione di **tutti** gli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione;

- f. installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati sul territorio comunale; in particolare, a insindacabile richiesta da parte dell'amministrazione comunale, potrà essere richiesto al concessionario, previa verifica, il rispetto della misura complessiva prevista dall'art.18 comma 3 del Dlgs 507/93;
8. Il comune, potrà disporre, in qualsiasi momento, con adeguata motivazione conforme alla normativa vigente, la rimozione e la successiva ricollocazione di uno o più degli impianti di cui al precedente comma 1 o anche di mutare la destinazione di parti di essi, riservandosene l'uso per finalità proprie ed il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese. In tali casi, è il responsabile del settore Tecnico (o suo delegato) a provvedere all'emissione degli atti conseguenti la deliberazione dell'organo di governo e a vigilare sulla corretta esecuzione degli adempimenti, dandone informazione al Rup della stazione appaltante.
 9. Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza, di proprietà comunale.

Art. 18 – Servizio di affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo le modalità di cui al Dm 26 aprile 1994, all'art. 22 del Dlgs n. 507/1993, del relativo regolamento e di ogni altra norma in materia, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, da parte del Concessionario.
2. Le affissioni, effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento, compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento dei diritti dovuti e per quelle commerciali l'imposta sulla pubblicità.
3. Il concessionario, che ha l'obbligo di fornire ai contribuenti tutte le informazioni utili, mette a disposizione, a proprie spese, la modulistica necessaria.
4. Il concessionario gestisce il servizio con sistemi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti.
5. Il concessionario controlla che le richieste di affissione siano complete e, in particolare, verifica che siano ben identificabili sia il messaggio pubblicitario che il relativo periodo di esposizione, al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi da parte di alcuni contribuenti. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
6. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito timbro a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico e la dicitura "Comune di Vimodrone – servizio pubblicità e affissioni".
7. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto, deve immediatamente rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
8. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla scoperta dell'abuso. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario. In caso contrario si applicano le penalità di cui al successivo articolo 24.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Dlgs n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi

dell'articolo 12 del citato decreto. Il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette avverrà da parte del competente ufficio tecnico dell'ente.

10. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione.
11. E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
12. Il Concessionario deve dotarsi di personale e di strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni, con oneri a suo totale carico.
13. Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa e a titolo gratuito nei confronti del Comune, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune o patrocinati dallo stesso, sia sugli impianti affissionali che in quelli ad uso esclusivo del Comune, delle eventuali società comunali e delle altre autorità ed amministrazioni pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.
14. Per le affissioni gratuite, il Concessionario comunica su richiesta del servizio comunale richiedente e, per conoscenza all'ufficio Tributi, la nota posizione dei manifesti affissi per conto degli stessi uffici comunali entro 5 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

Art. 19 – Responsabilità verso terzi

1. Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone e/o alle cose, sia per mancanza/incompletezza/irregolarità di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. A tale scopo il concessionario, all'atto di stipula della concessione, dovrà presentare al Comune polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) con sottolimito di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persone e/o cose e € 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila) per animali e con validità non inferiore alla durata della concessione (cinque anni).
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vimodrone, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) con sottolimito di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persone e € 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila) per animali.
4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 – Ricorsi/reclami/contenzioso

1. Il concessionario si impegna a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla circolare Mef n. 98/E del 23 aprile 1996.
2. In ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o agli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario, per le controversie fino a cinquantamila euro (tale limite non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi), gestisce anche la procedura di reclamo/mediazione di cui all'articolo 17 bis del Dlgs 546/1997, così come modificato dall'art. 9 del Dlgs 156/2015.
3. Ogni contenzioso dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune.

Art. 21 Subaffidamento

1. A pena di decadenza nei casi non contemplati, è ammesso il sub affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 174 del Dlgs 50/2016.

Art. 22 – Rettifiche ed accertamenti di ufficio

1. Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.

Art. 23 – Ulteriori oneri del concessionario

1. Il concessionario, come da esito di gara, è tenuto a:
 - a) effettuare, entro sessanta giorni dall'inizio del servizio ovvero entro giorni (come da esito di gara), il censimento delle insegne pubblicitarie e/o di esercizi presenti su tutto il territorio e comunicare, all'ufficio tributi e al Rup, sia in formato cartaceo che digitale, la quantità, la superficie e l'ubicazione di tutti gli impianti esistenti, nonché lo stato di conservazione;
 - b) provvedere a effettuare sopralluoghi mensili e a chiedere, ogni qualvolta necessario, con lettera formale indirizzata al proprietario, la messa in sicurezza dell'impianto pericolante e/o pericoloso, informando contestualmente della eventuale situazione di pericolo il competente ufficio tecnico dell'ente che provvederà, in caso di inerzia da parte del privato, ad assumere i provvedimenti del caso a salvaguardia dell'incolumità di persone, animali e cose, con addebito delle spese al responsabile, accertate le responsabilità;
 - c) verificare le iscrizioni nel ruolo per il pagamento;
 - d) provvedere alle iscrizioni mancanti e/o difformi in caso in cui la situazione di fatto non corrisponda a quella "a ruolo" per tipologia e/o metratura;
 - e) ottemperare a qualsiasi disposizione emanata dal competente Ministero in attuazione del Dlgs n. 507/93;
 - f) redigere la "carta dei servizi" che dovrà essere approvata dal Comune;
 - g) georeferenziare tutti gli impianti pubblicitari, come da esito di gara.
2. Competono, inoltre, al concessionario le attribuzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 del Dlgs n. 507/93, nonché la comunicazione del funzionario responsabile alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove prevista dalla normativa vigente o, in alternativa, la pubblicazione sul sito istituzionale, come previsto dalla nota Mef prot n. 7812 del 15 aprile 2014.
3. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, entro 30 giorni dall'inizio della concessione all'ufficio Tributi dell'ente. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicata l'eventuale variazione della nomina.

4. Sono a totale carico del concessionario le spese di cui al successivo articolo 24 commi 3 e 9.

Art. 24 – Penali

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 25, l'amministrazione comunale, tramite il Rup della stazione appaltante, si riserva la facoltà di applicare penali nella misura di seguito indicata:
 - a. mancato rispetto dei termini per i trasferimenti/versamenti di cui all'articolo 5 del presente capitolato, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b. mancato rispetto dei termini per la trasmissione dell'esito del rapporto di verifica dello stato degli impianti di cui al comma 6 dell'art. 17 del presente capitolato, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c. ritardo nella manutenzione e sostituzione degli impianti di proprietà comunale di cui al comma 1 del precedente art.17 ammalorati e pericolanti segnalati, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d. mancata attuazione della manutenzione e della sostituzione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 17 del presente capitolato ammalorati o pericolanti, € 3.000,00 (dopo tre rilievi);
 - e. mancata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 17 comma 6 lettera c), 100% del valore commerciale (calcolato alla data della contestazione da parte del Comune) di ciascun impianto di pari caratteristiche;
 - f. constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e/o violazione degli obblighi di legge o di regolamento, € 5.000,00 (dopo tre rilievi dello stesso tipo nel corso dell'anno);
 - g. manifesti non affissi: il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell'eventuale azione di risarcimento danni promossa dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
 - h. affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo da parte della Polizia locale o altro ufficio preposto alla vigilanza: il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - i. mancata copertura, mediante "fogli bianchi" o eventuali manifesti con messaggi istituzionali forniti dal Comune, delle affissioni abusive o fuori termine o degli spazi lasciati "vuoti": € 25,00 per ogni giorno solare a partire da quello in cui la Polizia locale o altro ufficio preposto alla vigilanza ha rilevato la mancanza mediante formale comunicazione corredata da idonea documentazione fotografica;
 - j. affissione di manifesti senza timbro a calendario: € 25,00 per ogni manifesto;
 - k. affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione.
2. Per l'applicazione della penale, il Rup, avuta conoscenza del verificarsi di uno o più degli inadempimenti innanzi descritti, mediante nota formale (trasmessa anche tramite mail) del responsabile del settore tecnico e/o del comandante della Polizia locale e/o di altro ufficio preposto e corredata da adeguata documentazione fotografica, provvede secondo quanto previsto nel contratto.
3. In caso di inerzia da parte del concessionario, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.

4. L'applicazione delle penalità (tranne per i casi indicati nelle lettere d) ed f) del precedente punto 1 per i quali sono necessarie tre rilievi) dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione medesima. Se il concessionario non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere del Rup, non risultassero valide, quest'ultimo irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui sopra, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.
5. L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 30 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.
6. L'applicazione della penale non preclude all'amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela.
7. Qualora il concessionario non provveda al pagamento nei termini, il Comune provvederà, senza ulteriore avviso, a rivalersi sulla cauzione per un importo equivalente alle penali comminate e non pagate. Il Concessionario provvede al reintegro della cauzione secondo quanto previsto nel contratto.
8. Le contestazioni vengono comunicate agli organi istituzionalmente preposti.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri (ad es. per l'esecuzione in danno) sostenuti dal comune causa dei ritardi o degli inadempimenti del concessionario.

Art. 25 – Decadenza della concessione

1. La decadenza del Concessionario può essere richiesta, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 del decreto del ministero delle Finanze n. 289/2000, dal Comune, o d'ufficio dalla direzione centrale per la fiscalità locale:
 - a. per la cancellazione dall'albo (ex art.1 Dm n. 289/2000);
 - b. per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
 - c. per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente capitolato d'oneri ovvero per sistematicità delle inadempienze (cinque inadempienze dello stesso tipo, accertate e formalmente contestate attraverso e-mail, pec o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno);
 - d. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita nel contratto;
 - e. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - f. per il venir meno nel corso della durata della concessione anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.
2. Resta stabilito che la concessione si intende risolta, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Art.26 – Effetti della decadenza

1. Il Concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

2. Nel caso di decadenza, inoltre, il Concessionario decaduto verrà formalmente diffidato a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e si procederà all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
3. I danni arrecati al Comune, a seguito della risoluzione della concessione, saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.
4. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio di concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, che dovrà svolgere il servizio alle medesime condizioni.
6. La decadenza della gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.
7. Ugualmente, non sarà corrisposto alcun indennizzo in caso di modifica delle normative ed in particolare dell'entrata in vigore in corso di concessione di altro tributo di nuova istituzione che revocherà di diritto la presente concessione.

Art. 27 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, s'intendono a carico del concessionario e, a tal fine, il valore che convenzionalmente si stabilisce è pari ad € 673.420,25 su base quinquennale così come calcolato nel precedente comma 1 dell'art. 9.
2. Il valore presunto per l'eventuale proroga di cui al precedente art. 5 comma 4 è di € 67.342,00 (sessantasettemilatrecentoquarantadue/00), calcolato, escludendo l'IVA, sulla base della misura massima (sei mesi).
3. Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nelle forme di legge vigenti.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Dlgs 507/93 e del regolamento comunale e, in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.
5. La mancata stipulazione del contratto e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del comune della cauzione provvisoria, richiesta in sede di gara, e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta concorrente che segue nell'eventuale graduatoria.

Art. 28 - Informazioni di carattere generale

1. Abitanti al 31/05/2018: 17.000
2. Le tariffe relative ai tributi oggetto della concessione sono consultabili sul sito del comune: www.comune.vimodrone.milano.it

Art. 29 – Designazione responsabile esterno Privacy e sicurezza banca dati

1. Il comune, titolare del trattamento dei dati personali, tramite il Rup della stazione appaltante che lo rappresenta legalmente, designa il concessionario, in persona del legale rappresentante, responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
2. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.
3. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
4. Il concessionario, in particolare, è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e i processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
5. Il concessionario si impegna a comunicare ai contribuenti che: “i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del comune di Vimodrone, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tali dati, se necessario per le finalità di cui sopra e nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, saranno comunicati ad altri enti pubblici e a soggetti privati anche in forma anonima e aggregata. Informazioni dettagliate, rispetto alle modalità di esercizio dei suoi diritti, sono disponibili sul sito web del concessionario nonché presso lo sportello aperto al pubblico. Il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati personali dovrà essere riportato sul sito istituzionale del concessionario stesso e comunicato al Comune”.

Art. 30 – Norme finali

1. Le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e il concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, esperito un tentativo di bonaria definizione, entro 90 giorni dalla contestazione, sarà devoluta al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Monza, ai sensi di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia, incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.